



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 15 marzo 2011

Prot. n. 39/2011/TT/rb

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

All. 1

Oggetto : Riacutizzazione postumi di infortunio e/o m.p.
già indennizzati in danno biologico – Circolare INAIL del 9 marzo 2011

Come vi abbiamo comunicato con nota del 16 febbraio, l'Inps, per i casi di cui all'oggetto, ha impartito istruzioni operative alle proprie sedi con messaggio del 29 gennaio 2011.

Siamo quindi intervenuti immediatamente presso l'INAIL affinché provvedesse ad emanare direttive in proposito, onde ridurre i tempi di trattazione di tali pratiche e limitare il contenzioso INPS- INAIL sulla competenza di talune singole fattispecie.

Il 9 marzo anche la Direzione Generale dell'INAIL ha inviato alle proprie strutture la nota (v. allegato) con la quale viene ribadito che *"nei casi di ricaduta relativi a riaccutizzazione di postumi già indennizzati in capitale, i periodi di astensione dal lavoro sono di competenza INAIL e danno luogo alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta"*.

Abbiamo ritenuto opportuno inviare rapidamente la nota INAIL affinché nei casi di provvedimenti negativi possa essere chiesto il riesame alla luce delle nuove disposizioni.

Un caro saluto.

p./Il settore
(Tiziana Tramontano)

p./il Collegio di Presidenza
(Franca Gasparri)

Classificazione di DC Prestazioni

Processo: Rapporti con gli assicurati
Macroattività: Normativa prestazioni
Attività: Interpretazione normativa
Tipologia: Pareri
Fascicolo: integrazione rendita
Sottofascicolo: 2011

**ALLE STRUTTURE CENTRALI E
TERRITORIALI**

OGGETTO: Riacutizzazione postumi di infortunio o malattia professionale già indennizzati in rendita o in danno biologico.
Pagamento della indennità per inabilità temporanea a titolo di ricaduta.
Convenzione INPS/INAIL per i casi di dubbia competenza.

In riscontro a quesiti concernenti l'argomento di cui all'oggetto, questa Direzione ha riesaminato, sotto il profilo normativo, la problematica nel suo complesso, anche nella prospettiva di fornire più precise indicazioni alle Unità territoriali.

Riacutizzazione di postumi indennizzati in rendita

Con riferimento all'ipotesi di riacutizzazione di postumi già indennizzati in rendita, la scrivente Direzione, con nota n. 8215 bis del 30 marzo 2006, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla materia, ha disposto "la non indennizzabilità – con indennità di temporanea – della ricaduta nei casi in cui l'assicurato sia già titolare di una rendita [...]", in quanto le due prestazioni non sono cumulabili.

L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il lavoratore debba astenersi dal lavoro per sottoporsi, ai sensi dell'art. 89 del Testo Unico n. 1124/1965, a speciali cure mediche e chirurgiche ritenute utili per la reintegro della capacità lavorativa e/o per il recupero dell'integrità psico-fisica.

Per quanto riguarda tale fattispecie, quindi, si confermano le istruzioni impartite con la suddetta nota del 30 marzo 2006.

Riacutizzazione di postumi indennizzati in capitale

Per quanto riguarda, invece, la questione se l'Istituto debba corrispondere o meno l'indennità per inabilità temporanea assoluta a titolo di ricaduta nell'ipotesi in cui un assicurato, indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, evidenzi una riacutizzazione dei postumi, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 57/2000.

La suddetta circolare dispone, infatti, che "l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico non ha nessuna incidenza sulla misura della indennità giornaliera dovuta all'infortunato nel caso in cui egli successivamente all'evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessità di cure o di accertamenti clinici, stante il carattere patrimoniale di quest'ultima prestazione (che ha, come noto, natura di indennizzo della perdita di guadagno)", laddove, invece, l'indennizzo in capitale del danno biologico ristora il danno alla salute in sé e per sé considerato.

In questi casi, pertanto, qualora sia accertata una ricaduta per la riacutizzazione dei postumi di un evento indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, l'indennità per inabilità temporanea assoluta è da ritenersi dovuta.

Convenzione INPS/INAIL per i casi di dubbia competenza


La problematica dei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione di postumi già indennizzati è stata valutata per i profili inerenti l'applicazione della Convenzione INPS/INAIL sottoscritta in data 25 novembre 2008.

In esito all'esame effettuato in seno all'Osservatorio congiunto di cui all'articolo 7 della succitata Convenzione, in particolare, si è convenuto che:

- nei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione di postumi indennizzati in rendita, i periodi di astensione dal lavoro sono di competenza INPS, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al citato art. 89 T.U.;
- nei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione di postumi indennizzati in capitale, i periodi di astensione dal lavoro sono di competenza INAIL e danno luogo alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea, previo accertamento medico-legale, da parte dell'Istituto, della correlazione tra l'evento lesivo a suo tempo indennizzato e la ricaduta stessa.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Luigi Sorrentini



Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 15 marzo 2011

Prot. n. 40/2011/TT/rb

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Al Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: Fondo vittime amianto - Indicazioni di lavoro

Care compagne e cari compagni,

il 25 gennaio u.s., con nostra nota n. 16/2011, abbiamo fornito una serie di indicazioni rispetto al Decreto interministeriale del 13 gennaio, attuativo del Fondo vittime amianto.

Nelle nostre osservazioni segnalavamo, con riguardo ai beneficiari, l'esclusione dei titolari di indennizzo per danno biologico (6 – 15%) e come, tale esclusione, a nostro avviso determinasse una ingiustificata disparità di trattamento fra chi si è comunque ammalato per l'esposizione all'amianto.

Ciò, tra l'altro, appare ancor più discriminatorio dal momento che il decreto, come è noto, prevede il beneficio anche per coloro che sono titolari di "rendita unificata"; paradossalmente, quindi, mentre si tagliano fuori coloro affetti da patologie asbesto correlate, si riconosce l'accesso al Fondo anche ai lavoratori che si sono ammalati per altre ragioni professionali e per i quali la patologia da amianto incide in minima parte (anche solo l'1%).

Abbiamo esaminato la questione con la nostra consulenza legale nazionale che ha pienamente condiviso le nostre perplessità, ravvisando, sotto il profilo costituzionale, elementi di illegittimità.

Inviando pertanto in allegato il parere dei legali ove, come potrete rilevare, sono evidenziate le fattispecie per le quali si ritiene possibile avanzare il contenzioso, ovvero nei confronti di:

- coloro che, a seguito della capitalizzazione della rendita, (di cui all'art. 75 T.U.1124/1965), non risultano beneficiari della rendita
- coloro che a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 38/2000 hanno ricevuto l'indennizzo in conto capitale trovandosi nella fascia 6-15% d'invalidità.

I casi sopra esaminati non saranno pertanto presi sicuramente in considerazione dall'Inail ai fini della corresponsione del beneficio, trattandosi di "non titolari di rendita".

Si è pertanto dell'avviso che, in tali ipotesi, possa essere avanzata, sin da ora, apposita domanda e dopo il necessario iter amministrativo (di cui all'art. 7 del D.M.) far valere in sede giudiziaria i vari profili di costituzionalità.

Stiamo predisponendo un fac-simile di domanda e di ricorso che troverete prossimamente su SIINCA3.

Vi informiamo inoltre che, la Direzione Generale dell'Inail ha già avviato, a livello centrale, le attività utili alla individuazione della platea dei beneficiari del Fondo attraverso le codifiche nosologiche; contestualmente, laddove le codifiche non hanno consentito di individuare con certezza l'esistenza di una malattia asbesto correlata sono state avviate le necessarie verifiche a livello territoriale.

Questo, per il momento, è quanto ci è stato comunicato dall'Istituto, ma torneremo sull'argomento non appena avremo informazioni più dettagliate.

Un caro saluto.

p./Il settore
(Tiziana Tramontano)

p./il Collegio di Presidenza
(Franca Gasparri)

INDENNIZZO AMIANTO

Il decreto ministeriale del 13/01/2011 è stato adottato in forza delle disposizioni di cui all'art.1, commi 241 e 246 della legge 28/12/2007, n°244 che ha istituito, come è noto, il Fondo Vittime dell'Amianto.

Il Fondo si avvale per l'espletamento delle attività previste (commi 243 e 244 dell'art.1 della legge) degli uffici e delle strutture dell'INAIL

** ** *

L'art.2 del Decreto Ministeriale individua quali destinatari delle prestazioni, i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del DPR 1124/65 e succ. mod., “ *che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax riconosciute dall'INAIL o dal soppresso IPSEMA.* ”

In caso di premorte, ai sensi dell'art.85 del DPR, beneficiari sono gli eredi.

** ** *

Da un primo esame non si possono non sottolineare una serie d'incongruenze.

Ed in particolare:

- Il beneficio viene riconosciuto, senza limitazioni di sorta anche ai titolari di rendita unificata, purchè almeno una delle patologie sia correlata all'asbestosi; potenzialmente, dunque, un soggetto cui sia stata riconosciuta, in concorso con altra noxae una rendita ancorchè la patologia dipendente dall'esposizione all'amianto sia da sola sotto la soglia minima per averne diritto, risulta ingiustamente avvantaggiato nei confronti di chi sia portatore della medesima malattia, anch'essa sotto la

percentuale di legge, ma non cumulabile con altre in misura tale da superare quest'ultima.

** ** *

Alla luce di ciò risulta assolutamente irragionevole, anche sotto il profilo costituzionale (art.3) non riconoscere tra i beneficiari soggetti che, pure hanno una percentuale di invalidità vicina a quella che dà diritto ad una rendita, e persino superiore a chi si trovi nell'ipotesi di cui sopra, con riferimento naturalmente alla sola patologia asbestosica.

** ** *

Parimenti dicasi per coloro che, a seguito della capitalizzazione della rendita, nella vecchia formulazione del DPR 1124/65, non risultano beneficiari della rendita, nonché per quelli che a seguito delle modifiche introdotte del Dlgs 38/2000 hanno ricevuto l'indennizzo in conto capitale trovandosi nella fascia 6-15% d'invalidità.

Per quanto riguarda i primi infatti, va ricordato che con la capitalizzazione della rendita, all'assicurato veniva corrisposta una *“somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle....omissis dell'ulteriore rendita spettante”*.

Sostanzialmente è il pagamento anticipato, essendo intervenuta la stabilizzazione dei postumi sotto la soglia del 16%, di quanto avrebbe avuto diritto successivamente; e questo significa che comunque è portatore di una invalidità commisurata alla percentuale stabilizzatasi e, dunque irragionevolmente escluso dal beneficio in questione, solo perché corrispostogli anticipatamente quanto avrebbe maturato successivamente.

Analogo discorso va fatto per coloro che in virtù delle disposizioni di cui al Dlgs 38/2000 hanno avuto il riconoscimento del danno in conto capitale per essere la percentuale d'invalidità riconosciutagli nella forbice 6%-15%.

I casi sopra esaminati non saranno pertanto presi sicuramente in considerazione ai fini della corresponsione del beneficio, non essendo titolari di rendita, da parte del Fondo.

E' necessario, pertanto, per coloro che si trovano in una delle condizioni sopra esaminate, che producano sin d'ora apposita domanda, ed all'esito del prescritto iter amministrativo di cui all'art.7 del DM, far valere in sede giudiziaria i vari profili di costituzionalità che emergono sin dalla prima lettura.

** ** *

Val la pena ricordare che per gli anni di competenza 2008 e 2009 il termine di pagamento (art.2, comma 5) è il 31 dicembre 2011, mentre per l'anno 2010 è il 30 giugno 2012. Prima delle suddette scadenze temporali, coloro che sono titolari di rendita, anche unificata, cui non sia stata ancora riconosciuta la prestazione, non potranno agire, né proporre ricorso.

Gli interessi legali, pertanto, potranno decorrere solo da tali scadenze, non essendo ipotizzabile neanche astrattamente, proporre domande nelle quali si rivendichi eventualmente il diritto agli stessi per gli anni 2008, 2009 e 2010, per essere intervenuto il decreto a distanza di 3 anni dall'approvazione della legge 244/2007, ancorchè ai sensi dell'art.1 comma 245 il decreto doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.